



COMUNE  
DI  
MIRANDOLA

Città dal 1597

dirigente Ing. Andrea Lui  
via Giolitti, 22  
MIRANDOLA (MO)  
tel. 0535 29700  
pec: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

SERVIZIO FABBRICATI E VERDE PUBBLICO

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE N.T.C. (NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI) 2018  
DEL "NIDO DELLA CIVETTA" DI VIALE GOBETTI A MIRANDOLA (MO)  
CUP: I89E19000700004

Progettista:

**SIF** STUDIO  
INGEGNERIA  
FIORINI


MARIO FIORINI INGEGNERE

P.ZZA SAN GIORGIO 12, 44124 (FE) - Tel.: 0532 900100  
C.F. FRN MRA 71L16 D548R - P.IVA 01676980384

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Arch. EMANUELA VITTORINI  
Via Luigi Breventani, 3/int.2 - 40134 BO (Bologna)  
Partita IVA: 02803630249  
emanuela.vittorini@archiworldpec.it

PROGETTO ESECUTIVO



VISTO il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Michela Di Leva

VISTO l'Assistente al Rup  
Arch. Giuseppina Stellato

VISTO il Responsabile Servizio  
Arch. Michela Di Leva

Capitolato Speciale d'Appalto  
Parte I

ALL.

GEN09

data

Marzo 2024

scala

-

note

archivio

xrif

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> <b>Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018</b> <b>del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO)</b> <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 1 di 36
<b>Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto</b> <i>CUP: I89E19000700004</i>	

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
 (art. 87 D.Lgs 36/2023 e art 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)

		<i>IMPORTI UN EURO</i>
		Lavori a misura
A)	Importo esecuzione lavori	€ 93.798,94
B)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (1+2)	€ 25.219,55
C)	Costo stimato della Manodopera	€ 59.306,93
1	<b>TOTALE APPALTO</b>	€ 178.325,42
D)	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 90.374,58
2	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 268.700,00</b>

<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>Progettisti</i>	
Arch. Michela Di Leva	<i>Progetto Architettonico, Strutturale e Impianti</i>	<i>Piano Sicurezza e Coordinamento</i>
	Ing. Mario Fiorini	Arch. Emanuela Vittorini

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> <b>Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018</b> <b>del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO)</b> <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 2 di 36
<b>Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto</b> <i>CUP: I89E19000700004</i>	

## SOMMARIO

TITOLO I. DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI .....	5
CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	5
Art. 2. Ammontare dell'appalto .....	5
Art.3. Modalità di stipulazione del contratto .....	6
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	6
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
Art. 5. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.....	7
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto .....	7
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	8
Art. 8. Modifiche dell'operatore economico appaltatore .....	8
Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore tecnico di cantiere .....	8
Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	9
Art.11 – Sopralluogo e presa visione degli elaborati progettuali.....	9
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE .....	9
Art. 12. Consegna e inizio dei lavori .....	9
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	10
Art. 14. Sospensioni e proroghe.....	11
Art.15. Penali in caso di ritardo.....	11
Art. 16. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	12
Art. 17. Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	13
Art. 18. Risoluzione del contratto .....	13
Art. 19 - Risoluzione per grave ritardo .....	14
Art. 20 recesso .....	14
CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA.....	15
Art. 21 – Anticipazione.....	15
Art. 22 - Pagamenti in acconto.....	15
Art. 23 - Pagamenti a saldo .....	16
Art. 24 - Revisione prezzi.....	17
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	17
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	17
Art. 26 - Lavori a misura.....	17
Art. 27 - Lavori a corpo .....	18

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> <b>Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018</b> <b>del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO)</b> <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 3 di 36
<b>Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto</b> <i>CUP: I89E19000700004</i>	

Art. 28 – Eventuali Lavori in economia.....	18
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera .....	18
<b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>18</b>
Art. 30 – Garanzia provvisoria.....	18
Art. 31 – Garanzia definitiva .....	19
Art. 32 – Riduzione della garanzia per i concorrenti in raggruppamento .....	19
Art. 33 - Assicurazioni a carico dell’impresa.....	19
<b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE .....</b>	<b>21</b>
Art. 34 Varianti e modifiche al contratto .....	21
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali.....	21
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	21
<b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>21</b>
Art. 37 - Norme di sicurezza generali .....	21
Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	22
Art. 39 – Piani di sicurezza .....	22
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza.....	22
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	23
<b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>23</b>
Art. 42 - Subappalto.....	23
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto .....	24
Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	24
<b>CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO.....</b>	<b>25</b>
Art. 45 - Controversie .....	25
Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	25
<b>CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE .....</b>	<b>26</b>
Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	26
Art. 48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione .....	26
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati .....	26
<b>CAPO 12 - NORME FINALI.....</b>	<b>27</b>
Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore .....	27
Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore .....	29
Art. 52 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....	30
Art. 53 – Custodia del cantiere.....	30
Art. 54 – Cartello di cantiere.....	30
art. 55 – conformità agli standard sociali .....	31

	Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> <b>Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018</b> <b>del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO)</b> <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 4 di 36
	<b>Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto</b> <i>CUP: I89E19000700004</i>	

Art. 56. Tracciabilità dei pagamenti .....	31
Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....	33
Art. 58. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R 16 aprile 2013, n. 62.....	33
Allegato B.....	35
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi .....	35

## **ABBREVIAZIONI**

1. Dlgs. 36/2016 e allegati – Codice (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
2. D.Lgs. n. 81/2008 (Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 concernente le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
3. D.P.R. n. 207/2010 (D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) parte vigente nel periodo transitorio;
4. D.M. n. 49/2018 (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018 - Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”);
5. Capitolato generale d'appalto (Decreto del Ministero dei lavori pubblici - 19 Aprile 2000 n. 145) per quanto in vigore ed applicabile;
6. R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto).

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 5 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

## TITOLO I. DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

### CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### *ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO*

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione delle opere relative a:

#### **Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO). CUP: I89E19000700004**

1. L'immobile, oggetto dell'intervento, è ubicato in Viale Gobetti a Mirandola (Mo) in Pace 29/A.

Descrizione sommaria: Il progetto si pone come principale obiettivo l'adeguamento sismico della struttura. Gli interventi possono essere così sommariamente e non esaustivamente elencati:

- LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
- FINITURE CONNESSE AGLI INTERVENTI STRUTTURALI
- FINITURE INTERNE ED ESTERNE

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo - esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, oltre che alla relazione geologica dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e alle modalità indicate dalla Direzione Lavori e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice civile.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5 della legge 136 del 2010 e dell'art. 65, comma 4, è stato adottato il seguente Codice Unico di Progetto: **CUP: I89E19000700004**.

#### *ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO*

1. L'importo dei lavori posto a base di gara è definito come segue:

Importi in EURO		Colonna a)	Colonna b)	Colonna c)	Colonna d)
		Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	manodopera	Importo totale appalto
1	A misura	€ 93.798,94	€ 25.219,55	€ 59.306,93	€ 268.700,00
	<b>totale</b>	<b>€ 93.798,94</b>	<b>€ 25.219,55</b>	<b>€ 59.306,93</b>	<b>€ 268.700,00</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 6 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e dei costi stimati della manodopera, indicati in colonna c) e non soggetto al ribasso d'appalto ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 comma 13 e 14 Dlgs. 36/2023 e dell'art. 100 del D.lgs. n.81/2008.

3. Per stabilire l'importo dei lavori (costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni) si è utilizzato il Prezziario della Regione Emilia – Romagna 2024, approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 2283 del 22/12/2023. Nel caso di lavorazioni non presenti sul listino di riferimento, i prezzi sono stati ricavati da analisi effettuate avendo come riferimento i prezzi base.

L'appalto è finanziato con i seguenti contributi:

- Ministero dell'Interno - Decreto 10/02/2021 per contributo di progettazione
- Ministero dell'Interno - Decreto 28/03/2023 per interventi di messa in sicurezza
- Cofinanziamento dell'Amministrazione comunale.

### **ART.3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi del Codice dei Contratti, e Allegato I.7 art. 32 comma 7. I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'appalto di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale

### **ART. 4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

1. Ai sensi dell'allegato I.7 e dell'allegato II.12 del Codice d.lgs. 36/2023, degli artt. 60, 61 del D.P.R. 207/2010 e del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente e scorporabile come da prospetto che segue:

CATEGORIE DI LAVORAZIONI	IMPORTO LAVORI (al netto degli oneri di sicurezza)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (lavori + oneri)
OG1 - Edifici civili e industriali	106.099,37 €	17.476,65 €	123.576,02 €
OG11 – Impianti tecnologici	47.006,50 €	7.742,90 €	54.749,40 €

categoria		importo	incidenza sul totale impianti	uguale o maggiore del		minore del
OS3	Impianti idrico-sanitario e simili	47.006,50 €	30,07%	<input checked="" type="checkbox"/> =>	30%	> <input type="checkbox"/>
Totale impianti riconducibili alla OG11		47.006,50 €	100,00%			

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 7 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

## CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

### ***ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; in particolare l'interpretazione del contratto deve seguire in principi di cui agli art. 1, 2, 3 di cui al Dlgs. 36/2023 nonché gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
6. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### ***ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO***

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari.

A tal proposito si precisa che:

  - gli elaborati grafici architettonici saranno univoco riferimento per l'esecuzione dei lavori edili e di finitura;
  - gli elaborati grafici strutturali saranno validi solo per l'esecuzione delle lavorazioni strutturali;
  - gli elaborati grafici degli impianti saranno validi solo per l'esecuzione delle lavorazioni impiantistiche.
2. Formano altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
  - a) l'elenco dei prezzi unitari come definito dall'articolo 3;
  - b) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso D.Lgs, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui



Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 8 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

- all'art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008, qualora accolte dal Coordinatore della Sicurezza;
- c) f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs n.81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso D.Lgs;
- d) il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR n.207 del 2010;
- e) le polizze di garanzia;
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel presente Capitolato Speciale e in particolare:
- a) il Codice dei contratti D.Lgs 36/2023;
- b) il D.Lgs 81 del 2008, con i relativi allegati;
- c) le Linee Guide dell'ANAC già emanate e vigenti al momento della sottoscrizione del contratto e/o in corso di emanazione ma che diventeranno vigenti durante l'esecuzione dei lavori se applicabili in base al loro momento di entrata in vigore;
- d) il DM del MIT n. 49/2018;
- e) DM 11/10/2017 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- f) Le disposizioni del -Decreto del Ministero dell'Interno - Decreto 28/03/2023 per interventi di messa in sicurezza contenente inoltre anche i tempi per la conclusione dell'intervento.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

#### ***ART. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO***

1. La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Progetto, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### ***ART. 8. MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE***

In caso di procedure concorsuali dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 Dlgs. 36/2023.

#### ***ART. 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE***

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere, quietanzare somme ricevute in conto o saldo o le modalità di accredito.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 9 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere anche nel caso di amministratore o gestore di fatto indicato in sede di gara.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### ***ART. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE***

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato II.14 art. 4, e successivi.

#### ***ART.11 – SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI***

1. Non è previsto sopralluogo dei luoghi.

2. L'impresa dovrà esaminare tutti gli elaborati progettuali nei tempi e modalità previsti sempre nelle norme di gara/lettera invito.

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### ***ART. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI***

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 17 comma 8 Dlgs 36/2023 a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il R.U.P. autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, che procederà ai sensi dell'art. 3 comma 9 all.II del D.lgs. 36/2023.

3. Se nel giorno fissato e comunicato formalmente, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto o revocare l'aggiudicazione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia definitiva al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 10 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

5. Nel caso di comprovate necessità di interesse pubblico della stazione appaltante, le parti possono addivenire ad un accordo per determinare la consegna dei lavori in data posticipata dei lavori rispetto a quanto indicato al comma 1 del presente articolo senza alcuna previsione di riserva in merito a tale aspetto da parte dell'appaltatore.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 per quanto vigente

### ***ART. 13. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI***

1. Il tempo utile contrattuale per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle festività, nonché degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Rimane inteso che le lavorazioni potranno avvenire su più turni lavorativi, giornalieri e notturni, nonché in turni feriali per dare il lavoro finito entro il termine fissato.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Il Comune di Mirandola non dispone di ulteriori spazi ed ambienti per trasferire l'attività didattica dell'asilo nido, che pertanto dovrà concludere il suo anno scolastico 2023-2024 (giugno 2024) ed avviare il 2024-2025 (settembre 2024) nell'immobile oggetto d'intervento. I lavori dovranno pertanto sfruttare a pieno l'interruzione didattica dei mesi di luglio ed agosto 2024 per la realizzazione di tutte le lavorazioni che abbiano impatto significativo con l'utenza ed il personale della scuola (es. occupazione di spazi, emissione di rumori e odori, interferenza fisica degli operatori, movimentazione di materiali, etc).

5. Qualora l'affidatario non concluda i lavori nei termini di cui sopra, salvo l'applicazione di penali se dovute, dovrà programmare l'attività residua in periodi, giorni, orari e con modalità che non interferiscano con l'attività scolastica, sfruttando periodi/giorni festivi e/o di vacanza, orari anticipati, posticipati, pomeridiani, notturni, etc, per completare le lavorazioni, con oneri ed organizzazione a carico dell'affidatario senza variazione del corrispettivo di appalto.

6. A termini del provvedimento di finanziamento statale dell'intervento appaltato concesso al Comune di Mirandola, sono previsti un termine intermedio (realizzazione e pagamento di almeno il 30% delle opere entro il 30/04/2025) ed uno finale (trasmissione del Certificato di regolare esecuzione al Ministero dell'interno entro il 31/03/2026). Tali termini sono pienamente compatibili con i tempi d'appalto di cui al comma 1. Nel caso di ritardi imputabili all'appaltatore che possano compromettere il rispetto di tali scadenze e l'erogazione dei finanziamenti statali, l'Ente committente non potrà dare corso al pagamento dei SAL e si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo l'integrale risarcimento dei danni subiti.

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 11 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

#### **ART. 14. SOSPENSIONI E PROROGHE**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori - d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore - può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e articolo 8 allegato II.14.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa dalla direzione dei lavori purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine contrattuale.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile Unico del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile Unico del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile Unico o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile Unico del Progetto.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile Unico del Progetto qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

#### **ART. 15. PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una **penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)** dell'importo netto contrattuale in ottemperanza all'art. 113 bis del Codice degli Appalti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 13 commi 1 e 2 del presente Capitolato speciale;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art.13 comma 4 del presente Capitolato speciale;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori;
  - d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
  - e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino o il rifacimento dei lavori non accettabili o danneggiati;
  - f) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e all'art. 13 del presente CSA;
  - g) nel mancato rispetto delle scadenze previste nel Decreto del 28/03/2023 di concessione del contributo.

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 12 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

3 La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

4 La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### ***ART. 16. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA***

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisporre e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione (art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010).

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 13 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

4. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:

- a) 30% dei lavori entro il 30/04/2025
- b) fine lavori entro giorni 31/03/2026

#### **ART. 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 14 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Nei casi di risoluzione del contratto per fatto addebitabile all'appaltatore le somme dovute per le prestazioni/lavori regolarmente eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo D.Lgs 36/2023.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante di escutere le garanzie definitiva per l'ulteriore danno subito.

#### ***ART. 19 - RISOLUZIONE PER GRAVE RITARDO***

1. Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 19 l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

– È da considerarsi grave ritardo, rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate, l'inadempimento dell'affidatario che si protrae oltre il 31/03/2026 per la fine dei lavori ed oltre il 30% entro il 30/04/2025 secondo quanto riportato dal Decreto del 28/03/2023 sopra citato.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione, dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione per compiere i lavori, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett.e) del D.Lgs.n.81/2008 la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante di escutere le garanzie definitiva per l'ulteriore danno subito.

#### ***ART. 20 RECESSO***

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 15 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

## CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

### *ART. 21 – ANTICIPAZIONE*

1. È ammessa l'anticipazione, di cui all'art. 125 Dlgs. 36/2023, nella misura massima del **20%** da corrispondere all'appaltatore secondo le modalità e le disposizioni contenute nella norma richiamata o successive disposizioni normative vigenti, a seguito di comprovata dichiarazione di effettivo inizio dei lavori da parte del Direttore dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori compreso IVA. Il rilascio dell'anticipazione è subordinato alla consegna di stipulazione di adeguata garanzia fideiussoria stipulata nelle forme di cui allo Schema tipo – DM 193/ 2022.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

6. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tal caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### *ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO*

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'appalto, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale come previsto dall'art. 11 comma 6 D.Lg.s 36/2023.

3. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo Stato di avanzamento Lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data; contestualmente o entro



	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 16 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

il termine massimo di 7 gg. dall'adozione del relativo S.A.L., il Responsabile unico del procedimento emette, il relativo certificato di pagamento.

La Stazione appaltante provvede ai pagamenti in acconto entro i 30 giorni decorrenti dall'adozione del S.A.L.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile unico del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

7. Come previsto dall'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **ART. 23 - PAGAMENTI A SALDO**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro (15) quindici giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di (15) quindici; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 comma 9 D.Lgs. 36/2023 non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo lavori e deve essere prestata con le forme e modalità di cui al D.M. 193/2022. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 17 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

#### **ART. 24 - REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, la stazione appaltante riconosce la revisione delle condizioni economiche nella misura dell'80 per cento della variazione stessa se riferite alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
  - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - b) c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. È ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste allegato II.14 art. 6 del D.lgs. 36/2023.

### **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 26 - LAVORI A MISURA**

1. La misurazione e valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari di cui all'art.3 comma 3 del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art. 2 comma 1 colonna b e alla tabella "A" rigo b) allegata e parte integrante del presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 18 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

### ***ART. 27 - LAVORI A CORPO***

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 36, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo", a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziato al rigo b della tabella "A" in allegato e parte integrante del presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota proporzionale a quanto eseguito.

### ***ART. 28 – EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA***

1. I lavori in economia a termini di contratto, come indicato dal DM MIT n.49/2018, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.
2. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

### ***ART. 29 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA***

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

## **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### ***ART. 30 – GARANZIA PROVVISORIA***

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 19 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria.

**ART. 31 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. La garanzia definitiva è richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo contrattuale.
2. Può essere costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve essere prestata sulla base dello schema tipo DM 193/2022.

**ART. 32 – RIDUZIONE DELLA GARANZIA PER I CONCORRENTI IN RAGGRUPPAMENTO**

1. Nel caso di soggetti riuniti in raggruppamento la riduzione sarà accordata qualora il possesso delle predette certificazioni sia comprovato secondo le disposizioni contenute nelle norme di gara.

**ART. 33 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. n.36/2023, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti verificatisi in corso di esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. Qualora siano previste franchigie o scoperti, essi dovranno essere posti a carico del contraente. L'importo della somma da assicurare di norma corrisponde all'importo del contratto stesso salvo non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.
2. Ai sensi dell'art.117 comma 12, la polizza dovrà essere conforme come contenuto allo Schema tipo 2.3 / Scheda tecnica 2.3 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 16 Settembre 2022 n.193. Tale polizza, pertanto, dovrà rispettare quanto previsto dal citato art. 103 comma 9 nonché le previgenti disposizioni in merito sia alla "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 20 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

loro esecuzione e garanzie di manutenzione”, sia alla “Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere”. Conseguentemente, la stessa dovrà prevedere:

- **Partita 1** (Opere oggetto del contratto): una somma corrispondente all’importo del contratto stesso maggiorato dell’IVA, al netto degli importi di cui alle partite 2 e 3, con obbligo a carico del Contraente di aggiornamento e integrazione della somma assicurata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore;
- **Partita 2** (Opere preesistenti): il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell’esecuzione delle opere assicurate, per una somma pari a € 500.000,00;
- **Partita 3** (Demolizione e sgomberi): il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento a norma di legge dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato, per una somma pari a € 400.000,00.
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

Tale polizza per la parte relativa alla Sezione B “responsabilità civile per danni causati a terzi”, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 5.000.000,00.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Tale polizza deve tra l’altro:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto e per l’obbligazione di risultato che l’Impresa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del Codice civile;

Oltre a quanto previsto dallo schema tipo 2.3 dovrà specificatamente essere prevista la copertura assicurativa per:

- danni a cose dovuti a vibrazioni;
- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee;

per una somma assicurata complessiva / per sinistro non inferiore a € 500.000,00;

- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione) per singolo sinistro e a € 2.000.000,00 (duemilioni) per ciascuna persona.

Nell’ipotesi in cui sia previsto un periodo di garanzia dopo l’ultimazione dei lavori, alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 21 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Resta l'obbligo in capo all'aggiudicatario di procedere alle integrazioni e /o proroghe della polizza C.A.R. presentata nel caso di varianti o sospensioni contrattuali.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### ***ART. 34 VARIANTI E MODIFICHE AL CONTRATTO***

Fermo quanto previsto per l'applicazione della revisione prezzi, di cui all'art. 60 Dlgs 36/2023 i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) eventuali opzioni e varianti dichiarate per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

in tale ipotesi, le varianti in corso d'opera devono essere motivate da circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa.

Si rinvia all'art. 120 Dlgs 36/2023.

### ***ART. 35 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI***

1. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

2. Si applica l'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

### ***ART. 36 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI***

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di accordo applicando i prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, ridotti dello stesso ribasso offerto in sede di affidamento.

3. Per quanto attiene alla disciplina delle riserve si rinvia alle disposizioni dell'articolo 7 dell'Allegato II.14 del codice D.Lgs 36/2023.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### ***ART. 37 - NORME DI SICUREZZA GENERALI***

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 22 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### ***ART. 38 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO***

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### ***ART. 39 – PIANI DI SICUREZZA***

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### ***ART. 40 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA***

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza previsto dall'art.89 comma 1 lett.h) del D.Lgs.n.81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs.n.81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 23 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008.

**ART. 41 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe rispettivamente, sull'impresa mandataria capogruppo o sull'impresa esecutrice. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

**ART. 42 - SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è interamente regolato dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e dalle norme di gara. Il subappalto viene autorizzato dall'amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art.119 del D.Lgs n. 36/2023. L'affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art.16 del presente capitolato. Non è autorizzato il subappalto a cascata viste le tempistiche delle lavorazioni da realizzare nel breve periodo e la complessità delle lavorazioni.
2. L'Amministrazione procede al pagamento diretto a favore dei soggetti individuati quali subappaltatori e muniti di apposita e preventiva autorizzazione. L'appaltatore deve indicare la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore dell'Area Lavori Pubblici (prot. n. 45835 del 11.10.2016), al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n. 633/1972) e non alla stazione appaltante. Nel caso di disaccordo fra appaltatore e subappaltatore, l'amministrazione, in contraddittorio, valuterà le prestazioni effettivamente eseguite sulla base della documentazione ufficiale acquisita agli atti del cantiere quali, libro giornale, contabilità e misurazioni attestata dalla Direzione lavori.
3. Sul certificato di pagamento, saranno, quindi, indicati l'importo totale del S.A.L. e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'I.V.A. e le ritenute di



	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 24 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del S.A.L. e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) su entrambi i soggetti.

#### ***ART. 43 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO***

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. Il direttore dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 art. 21, come modificato dall'art. 25 comma 1, lett. a) e b) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018 n.132 (reclusione da uno a cinque anni e multa).

#### ***ART. 44 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA***

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.
2. In particolare, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art.102 del D.lgs 36/2023 a:
  - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
  - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
3. L'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante ed è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
4. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 25 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### ***ART. 45 - CONTROVERSIE***

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale si applicano i procedimenti volti al raggiungimento dell'accordo bonario disciplinati dall'art. 210 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, né alla transazione di cui all'art. 212 del D.lgs. n. 36/2023, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Modena.

### ***ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI***

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 122, comma 1 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile unico del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. Nei casi previsti all'art. 122, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto.
3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore, debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all'art. 122, commi 3 e 4 del D.lgs. 36/2023.
4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod.Civ., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
  - a) gravi inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
  - b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e), del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
  - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - d) in caso di fallimento senza autorizzazione o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - e) mancata presa in consegna dell'area da parte dell'Appaltatore e mancato inizio dei lavori ai sensi del presente capitolato;
  - f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.lgs 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dell'ente";
  - g) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
  - h) perdita dell'iscrizione dall' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013)" cosiddette "White List" della Prefettura competente.
 I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
5. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 26 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all'art. 122, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### ***ART. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE***

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 Marzo 2018 n.49, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulle funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

### ***ART. 48 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE***

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

### ***ART. 49 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI***

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 27 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## CAPO 12 - NORME FINALI

### ***ART. 50 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE***

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 28 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- p) la predisposizione del personale, degli strumenti, dei mezzi e delle attrezzature necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudi dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- t) la predisposizione del personale, degli strumenti, dei mezzi e delle attrezzature necessari per le prove di collaudo sulle fondazioni, sulle strutture di qualsiasi genere, sugli impalcati dei ponti secondo le disposizioni della direzione lavori e del collaudatore, ogni onere compreso.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 29 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

**ART. 51 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
  - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
    - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
    - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
    - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
    - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
  - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
  - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
  - d) L'appaltatore dovrà inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del 445/2000) i seguenti documenti:
    - il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il libro unico dovrà essere tenuto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 39 e 40 del D.L. 25.6.2008 n.112 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro 9 Luglio 2008 "Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio" e nella Circolare 21 Agosto 2008 n. 20/2008. Per i lavoratori extracomunitari anche il permesso o la carta di soggiorno. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalata dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;
    - registro infortuni aggiornato;
    - eventuali comunicazioni di assunzione;
    - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato;
    - documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
    - documentazione relativa agli obblighi del D.lgs. n.81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
    - copia dell'autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.
2. Nell'ambito dei cantieri edili, compresi i lavori stradali, l'appaltatore deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 18 comma 1 lett. u) e 20 comma 3 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 30 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione (nome e ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

4. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

#### ***ART. 52 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE***

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

#### ***ART. 53 – CUSTODIA DEL CANTIERE***

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per i lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51 a Euro 516.

#### ***ART. 54 – CARTELLO DI CANTIERE***

L'appaltatore deve fornire e posare in opera, all'atto della formazione del cantiere, un cartello di cantiere, da realizzarsi in base allo schema tipo in uso presso questa amministrazione (il bozzetto verrà consegnato al Direttore dei Lavori), delle dimensioni minime di cm 200x150, con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione ed assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e di fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori; in particolare l'impresa si impegna obbligatoriamente a riportare la cartellonistica secondo

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 31 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

le discipline contenute nel Bando di cui al Decreto del Ministero dell'Interno - Decreto 10/02/2021 per contributo di progettazione e Decreto del Ministero dell'Interno - Decreto 28/03/2023 per interventi di messa in sicurezza.

**ART. 55 – CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI**

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'Art. 16, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

5. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi precedenti.

**ART. 56. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi



	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 32 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli artt. 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

10. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del D.Lgs. n.159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente

	<p style="text-align: center;">Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004</p>	Pag. 33 di 36
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

(Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'artt. 1, co. 52-bis, della Legge n. 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

**ART. 57 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché le eventuali spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi gara ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) secondo le disposizioni di legge in vigore; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

**ART. 58. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - D.P.R 16 APRILE 2013, N. 62**

1. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"), nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.
2. L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.
3. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
5. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Comune di Mirandola  
*Provincia di Modena*  
**NIDO DELLA CIVETTA**  
**Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018**  
**del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO)**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

Pag. 34 di 36

**Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto**  
*CUP: I89E19000700004*

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 35 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

## ALLEGATO B

### *DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI*

<b>Allegato «B»</b>	<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI</b> di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 <b>(articolo 59, comma 1)</b>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi</b>
Il sottoscritto ..... in qualità di rappresentante legale dell'impresa i.....
<b>dichiara:</b>
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)**

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa compromettere la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)**

Comune di Mirandola Provincia di Modena <b>NIDO DELLA CIVETTA</b> Intervento di adeguamento sismico alle N.T.C. (norme tecniche delle costruzioni) 2018 del "Nido della Civetta" di Viale Gobetti a Mirandola (MO) <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	Pag. 36 di 36
Capitolato Speciale d'Appalto – Definizione Tecnica ed Economica dell'Appalto CUP: I89E19000700004	

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*

- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)**

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)**

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma, .....

Data:.....

Timbro